



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro e Urbino

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICI MEDIANTE TRENINI GOMMATI PERCORSO GRADARA – GABICCE MARE – GRADARA CIG Z8422EA083

CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di trasporto turistico nell’ambito del percorso: Gradara – Gabicce Mare – Gradara da effettuarsi a mezzo di speciale trenino su gomma a motore. Tale attività non costituisce concorrenza agli ordinari servizi di pubblico trasporto.

Art. 2 Finalità

Il servizio ha finalità esclusivamente turistiche e promozionali e viene destinato esclusivamente a singole persone o gruppi che intendano approfondire la conoscenza del territorio.

Art. 3 Durata

La durata della concessione è di tre anni.

Il servizio dovrà essere attivato presumibilmente dal mese di aprile al mese di settembre e dovrà comunque essere garantito per un numero di giornate non inferiore a n. 120 per il seguente percorso:

Partenza (Gradara) Piazza Mancini – Via Mercato – Via Cattolica – Via Gaggera – S.P. 47 – Strada della Romagna – svincolo Viale della Vittoria / Ritorno (Gradara) – Piazza Mancini, come da allegata planimetria.

E’ facoltà del Responsabile del procedimento di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipulazione, esperiti in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con registrazione in caso d’uso. Ogni spesa inerente e consequenziale al contratto (bolli, eventuali diritti, registrazione, ecc...) è a carico del concessionario aggiudicatario.

Art. 4 Valore della concessione/Tariffe

Il valore presunto della concessione è stimato ai sensi dell’art. 35 e 167 e segg. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per un importo pari a € 39.000,00, tenuto conto dell’importo medio dei prezzi dei biglietti e della media delle presenze turistiche rilevate nei periodi estivi dell’ultimo triennio.

La concessione non prevede il versamento di alcun corrispettivo al concessionario da parte dell’Amministrazione comunale, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo, unicamente il diritto di gestione del servizio di trasporto medesimo e di trattenere i relativi introiti a parziale copertura del rischio d’impresa derivante dallo svolgimento del servizio.

Al comune spetta il canone di concessione, stabilito in sede di gara, definito in aumento rispetto alla base d’asta stabilita in euro 9.000,00 annui.

Le tariffe del servizio (o prezzo del biglietto) sono stabilite con atto di Giunta comunale n. 43 del 08/03/2018, per il percorso individuato, nei seguenti importi massimi:

Bambini fino a 3 anni	Bambini tra i 4 e i 12 anni	Adulti
gratis	euro 5,00	euro 7,00

Art. 5 Procedura e criteri di aggiudicazione

Per l'affidamento della concessione, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione si riserva di procedere all'indizione di successiva procedura negoziata tra tutti i concorrenti idonei, tra quelli che hanno manifestato la propria disponibilità.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, questa Amministrazione si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta.

Ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a n. 100 punti, come segue:

Parametro	Max punti assegnabili
B) OFFERTA TECNICA	70
A1) Affidabilità del concorrente da valutarsi in base all'esperienza maturata nell'espletamento del servizio di trasporto persone a mezzo trenini turistici (allegare idonea documentazione dimostrativa). Fino a 5 anni - punti 4 Da 6 a 8 anni - punti 7 Da 9 a 12 anni - punti 10 Oltre 12 anni - punti 30	30
A2) Progetto di gestione del servizio contenente proposte di servizi integrativi, innovativi, migliorativi rispetto alle prescrizioni di cui al capitolato, funzionali alla gestione del servizio (*).	20
A3) Servizi accessori: - presenza pedana e posto dedicato alla salita disabili punti 5 - servizio di accompagnamento con audio guida plurilingue punti 5	10
A4) Spazio pubblicitario sul mezzo per attività del Comune senza oneri per lo stesso, per almeno 15 giorni o in relazione al tipo di evento.	10
B) OFFERTA ECONOMICA	30
E – Elemento di valutazione quantitativo – (da inserire nell'offerta economica) – punteggio totale 30 percentuale di rialzo sul canone annuo posto a base di gara Saranno ammesse unicamente offerte in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta	30
PUNTEGGIO TOTALE	100

(*) I punteggi relativi al criterio A2) verranno attribuiti discrezionalmente dalla Commissione di gara. Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, come segue:

Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi

Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80 Valutazione buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40 Valutazione scarso	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,30 Valutazione insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,20 Valutazione gravemente insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,10 Valutazione completamente fuori tema	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,00 Argomento non trattato	----

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per il fattore ponderale ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 70 punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare. La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute. La prestazione del servizio è indivisibile, non sono ammesse offerte parziali.

In caso di una sola offerta, pur se conforme ai criteri di aggiudicazione sopra indicati e nel relativo capitolato, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare o meno il servizio. Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio si configura come offerta indifferenziata al pubblico e si svolge, in regime di autorizzazione, lungo il percorso individuato nel presente avviso.

Il servizio dovrà essere garantito per almeno 120 giornate nel periodo aprile – settembre, secondo gli orari stabiliti dall'amministrazione comunale, che potranno subire modifiche o integrazioni per ragioni di interesse pubblico e per variate esigenze della collettività.

L'autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare.

La circolazione del trenino turistico è subordinata alla regolare immatricolazione del veicolo a uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n.55/2007 e dal punto 2.1 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04/07/2007, Prot.Div6 63717/23.40.08.

Il concessionario dovrà espletare il servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto, di quelle contenute nel presente capitolato, nelle norme previste dal Codice della Strada, del D.M. 15 marzo 2007 n. 55 nonché delle prescrizioni stabilite dal Comando Polizia Municipale e dai vigenti regolamenti comunali.

Il concessionario deve inoltre assolvere tutti gli adempimenti necessari a garantire il regolare svolgimento del medesimo servizio.

Il servizio dovrà svolgersi sul percorso stradale secondo il seguente tracciato:

PARTENZA (GRADARA) Piazza Mancini – Via Mercato – Via Cattolica – Via Gaggera – S.P. 47 – Strada della Romagna – svincolo Viale della Vittoria / **RITORNO** (GRADARA) – Piazza Mancini.

Art. 7 Caratteristiche tecniche del mezzo

Il trenino adibito al trasporto dovrà essere costituito da massimo 2 rimorchi ed essere omologato con caratteristiche atipiche ex art. 4 del DM 15/03/2007 n. 55, necessario allo svolgimento del servizio stesso. Il veicolo dovrà essere detenuto a titolo di piena proprietà, di usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto riservato dominio, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15/03/2007 n. 55 e relative circolari esplicative, e deve avere – ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – caratteristiche tecniche compatibili con il percorso.

Il trenino potrà disporre su un lato di ogni carrozza di idonei spazi pubblicitari delle dimensioni di mt. 0,40 x mt. 0,50.

Art. 8 Oneri e divieti a carico del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario:

- a) di espletare il servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato nonché secondo la proposta progettuale presentata in sede di partecipazione;
- b) di utilizzare un trenino che abbia caratteristiche non difformi da quelle previste dall'art. 6 del presente capitolato;
- c) di rendere noto l'orario del servizio con idonea pubblicità;
- d) di pubblicizzare il servizio mediante apposita campagna di comunicazione concordata con l'amministrazione comunale;
- e) di garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, finanziando tutti i costi conseguenti;
- f) di garantire una costante, regolare ed accurata pulizia del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza;
- g) di osservare scrupolosamente le ordinanze sindacali emesse in materia di viabilità, ordine pubblico e di salvaguardia della quiete pubblica, interessanti il percorso, salvo rilascio di espressa specifica deroga;

- h) di osservare tutte le norme che disciplinano la materia fiscale, previdenziale, assistenziale, sanitaria ed assicurativa ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo;
- i) di comunicare tempestivamente agli utenti e all'Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il concessionario ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e provvedendo al rimborso, anche parziale, del biglietto.

Il titolare dell'autorizzazione si impegna espressamente a:

- 1 - svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro;
 - 2 - tenere a bordo del trenino copia delle necessarie autorizzazioni ed ogni altro documento utile ai fini dei controlli;
 - 3 - sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 ed inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
 - 4 - esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento risarcendo i danni che si dovessero verificare a cose, persone e terzi in genere;
 - 5 - far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal DM 55/2007 e relative circolari esplicative (DE o equipollente);
 - 6 - trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti, allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative;
 - 7 - osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
 - 8 - rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;
 - 9 - sospendere il servizio su avviso del Comune in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento, ecc...);
 - 10 - transitare esclusivamente sul percorso autorizzato senza modifica alcuna del tragitto, ad una velocità massima di marcia di 25 Km/h;
 - 11 - non utilizzare dispositivi di segnalazione acustica, salvo i casi di effettivo ed immediato pericolo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice della Strada;
 - 12 - corrispondere il canone di concessione nella misura risultante dall'offerta di gara secondo le seguenti modalità:
 - 1^ rata corrispondente al 50% del canone offerto entro il 1° giugno;
 - 2^ rata corrispondente al saldo del canone offerto entro il 31 agosto;
- E' fatto divieto di subconcessione o cessione del contratto di concessione pena la decadenza dalla stessa.
- Resta a carico del concessionario reperire un'area/locale idoneo per il rimessaggio del trenino.

Art. 9 Iniziative collaterali di carattere eccezionale

Il concessionario si impegna a consentire all'Amministrazione, a semplice richiesta, l'utilizzo gratuito del trenino per non più di n. 3 giornate all'anno, per iniziative di carattere sociale, promozionale e/o di rappresentanza organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione.

Art. 10 Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

In particolare lo stesso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al

servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

In relazione alla tipologia del servizio da svolgere lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza.

Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto per legge.

Il concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 11 Documento unico valutazione rischi da interferenza (DUVRI)

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze, dal momento che il servizio viene svolto su pubblica via o su strade aperte al pubblico. Conseguentemente i costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 12 Responsabilità

Oltre ai doveri indicati agli articoli 7, 8, 9 il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e sarà direttamente responsabile di ogni violazione di esse, fatte salve le responsabilità attinenti alle competenze proprie dell'organo di polizia stradale, che dispone l'esecuzione della sanzione accessoria della rimozione.

Il concessionario s'impegna a sollevare e tenere indenne il Comune ed i propri pubblici dipendenti da ogni richiesta od azione da chiunque intentata, da qualsiasi controversia e responsabilità di risarcimento danni o indennizzi a terzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Il mezzo deve essere dotato di Polizza assicurativa per R.C.A. e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore ad € 20.000.000,00 per sinistro con il limite di € 20.000.000,00 per danni a persone e di € 5.000.000,00 per danni a cose.

Contestualmente alla stipula del contratto consegna all'amministrazione copia della polizza assicurativa come sopra descritta.

Art. 13 Decadenza

Si procederà alla decadenza della concessione con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di:

- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- Cessione del contratto o sub-concessione;
- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione;
- Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio;
- Applicazione di almeno quattro penali per le inadempienze indicate nel successivo articolo 13.

Prima di pronunciare la decadenza il Comune intimerà al concessionario formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici giorni) o altro termine in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

In caso di inottemperanza il Comune emetterà il provvedimento di decadenza.

Art. 14 Penalità

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o il servizio non venga svolto in maniera conforme alla concessione il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata postale o raccomandata a mano, fax o pec, diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato, fissando un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora il concessionario non fornisca alcuna motivazione ovvero le motivazioni addotte non vengano accolte e, comunque, in ogni caso di inottemperanza alla diffida, il Comune, salvo che il fatto non costituisca motivo di decadenza, potrà applicare le seguenti penali:

- 1) per l'applicazione di prezzi dei biglietti diversi da quelli indicati nel contratto, per ogni inadempienza: una penale pari a € 50,00;
- 2) per il mancato pagamento del canone annuo nei termini stabiliti: una penale pari a € 50,00;
- 3) per accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti: una penale pari ad € 30,00;

La violazione di qualunque disposizione contenuta nelle presenti condizioni generali o nel conseguente contratto, così come il compimento da parte dell'affidatario di comportamenti positivi o negativi che abbiano compromesso o comunque possano compromettere il servizio oggetto di affidamento daranno facoltà all'Amministrazione Comunale di adottare le sanzioni adeguate nonché, a seguito di una prima contestazione scritta, la legittimazione a recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere.

E' fatto salvo comunque il maggior danno eventualmente causato.

Il concessionario si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del comune di Gradara adottato con deliberazione n. 109/G.C. del 18/12/2013 ed integrato con successiva delibera n. 119/G.C. del 21/12/2017, disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" al link [file:///C:/Users/AFFARI_GENERALI/Downloads/Codice%20di%20Comportamento%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/AFFARI_GENERALI/Downloads/Codice%20di%20Comportamento%20(1).pdf) del sito comunale. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati. Il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Gradara nei confronti dello stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 15 Controlli

L'Amministrazione comunale si riserva il controllo sulla regolarità nello svolgimento del servizio a mezzo propri funzionari e del Corpo Associato di Polizia Locale Gabicce Mare – Gradara.

Art. 16 Tracciabilità flussi finanziari

Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP ora ANAC n° 4/2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010”.

Art. 17 Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, il Responsabile del Settore Affari Generali è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 18 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente disciplinare la competenza è esclusivamente quella del Foro di Pesaro.

Art. 19 Spese del contratto

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto ivi comprese quelle fiscali e nessuna esclusa.